

Osservato che, allo stato, non appaiono sussistere le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII;

Ritenuto, pertanto, che la proposta sia ammissibile;

vista la richiesta di sospensione della procedura esecutiva n. 72/2022 RGEI in danno dell'istante e la richiesta di disporre il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento;

letto l'art. 70 CCII;

PQM

Dispone

- che il piano e il presente decreto siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale di Cosenza (o del Ministero della giustizia) e
- che l'OCC provveda a darne comunicazione entro trenta giorni dalla pubblicazione a tutti i creditori:

sospende la procedura esecutiva N. 72/2022 RGEI

dispone il divieto di iniziare e proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento n. 79/2024 PU:

avverte che le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode;

dispone che nel proprio avviso ai creditori l'OCC avverta:

- che ricevuta la comunicazione ogni creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante deposito in cancelleria;
- che nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

Si comunichi al gestore della crisi che lo comunicherà al ricorrente e curerà gli adempimenti a suo carico.

Cosenza, 17.09.2024

Il giudice

dott.ssa Mariarosaria Savaglio

Avv. Maria Agovino

Piazza Gullo n. 6 - 87100 Cosenza -
tel/fax 0984.209477 cell.335.5388666
E-mail: mariellaagovino@gmail.com – avvmariaagovino@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI COSENZA

Sezione Fallimentare

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

ai sensi dell'art 68 d. lgs. 12.1.2019 n. 14 codice “crisi impresa ed insolvenza” e succ. modifiche con D.lgs. 17 giugno 2022 n. 83 redatta dal professionista incaricato organismo di composizione della crisi (OCC) Avv. Maria Agovino ed attestazione dell'organismo di composizione della crisi

Connessa al ricorso per l'apertura della procedura di

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE- N. 130/23 OCC

Tribunale di CS

(Art 67 e segg. D. Lgs. N. 14/2019)

Istante : Sig. CAPODEROSA FRANCO

La sottoscritta Avv. Maria Agovino, con studio in Cosenza, piazza Gullo N. 6, email: mariellaagovino@gmail.com ; pec : avvmariaagovino@pec.giuffre.it

PREMESSO

- a) Che con provvedimento del 09/10/2023, **(All.1)** è stata nominata dall'Organismo di Composizione della crisi da sovraindebitamento “OCC Presso Ordine Avvocati di Cosenza”, in persona del Referente, Avv. Ester Bernardo, quale professionista incaricata di assolvere le funzioni di Gestore della crisi da sovraindebitamento nel procedimento n. 17 del Registro degli Affari ex art. 9 D.M. 202/2014, dal sig. Sig. **CAPODEROSA Franco**, nato a Cerisano (Cs) il 07/03/1955 – CF: CPDFNC55C07C515T - e residente a Rende (CS) alla c.da Dattoli, via A. Magno n. 328, rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Vercillo del Foro di Cosenza;
- b) Che, in data 10/10/2023, ha accettato l'incarico rendendo contestualmente la dichiarazione di indipendenza secondo le disposizioni di Legge, la normativa ed il Regolamento dell'OCC **(All.2)**

VERIFICATO

- a) Che il sig. Capoderosa Franco si trova in una situazione di crisi e sovraindebitamento ex art. 2 comma 1 lett. a) c) D. Lgs 12.1.2019 n.14, ovvero in “stato di crisi o insolvenza del consumatore” nonché in situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il

- patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità ad adempierle regolarmente
- b) Che la prima valutazione da effettuarsi riguarda l'istituto giuridico idoneo a comporre la crisi da sovraindebitamento tra quelli previsti dal C.C.I.I., che in questa situazione si individua, certamente nel piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore correttamente individuato nella domanda proposta dal sig. Capoderosa Franco;
 - c) Che il ricorrente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal D.Lgs 12.01.2019 n.14 e succ. modifiche (C.C.I.I.) ;
 - d) Che non ha fatto ricorso, nei precedenti 5 anni, alle procedure di ristrutturazione del debito di cui all'art 69 C.C.I.I. ;
 - e) Che non ha subito per cause allo stesso imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt 14 e 14 bis della L. 3/2012 ed artt 72 e 82 CCII (Revoca dell'Omologazione);
 - f) Che l'istante si è impegnato personalmente e con l'assistenza del difensore Avv. Vittorio Vercillo a fornire il supporto e la collaborazione necessaria all'OCC per la ricostruzione della sua situazione economica e patrimoniale anche attraverso il ricorso inviato alla sottoscritta.

PRECISATO

- a) Che scopo dell'incarico conferito alla sottoscritta è quello di predisporre ai sensi dell'art 68 comma 2 D.Lgs 14/2019 e succ. modifiche una Relazione Particolareggiata alla proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti del consumatore fornito dalla debitrice, con l'obiettivo di:
 - 1. Valutare la presenza dei presupposti oggettivi e soggettivi della ricorrente,
 - 2. Indicare le cause che hanno determinato lo stato di sovraindebitamento e fornire una valutazione sulla meritevolezza, ovvero sulla diligenza impiegata dalla debitrice nell'assumere le obbligazioni;
 - 3. Esporre le ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte;
 - 4. Valutare la completezza ed attendibilità della documentazione depositata dalla debitrice a corredo della domanda
 - 5. Indicare i costi presunti della procedura
 - 6. Indicare se i soggetti finanziatori, ai fini della concessione dei finanziamenti, abbiano tenuto conto del merito creditizio della debitrice

Tutto ciò premesso, verificato e precisato

RASSEGNA

la presente relazione particolareggiata, nella quale, sulla base della documentazione depositata e dei dati acquisiti mediante l'accesso alle banche dati nonché dei riscontri dei creditori, esporrà le vicende che hanno determinato il sovraindebitamento ed i presupposti di ammissibilità, descriverà il piano di ristrutturazione del debito predisposto dall'istante ed esprimerà valutazioni in merito alla fattibilità dello stesso.

SOMMARIO

1. **Note Preliminari**
2. **Requisiti di ammissibilità**
3. **Dati anagrafici del debitore, composizione del nucleo familiare**
4. **Spese necessarie per il sostentamento**
5. **Ricostruzione reddituale, patrimoniale e fiscale della debitrice**
6. **Situazione debitoria**
7. **Cause dell'indebitamento, ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte**
8. **Meritevolezza**
9. **Solvibilità del debitore negli ultimi cinque anni**
10. **Indicazione della eventuale esistenza di procedure o atti dei debitori impugnati dai creditori**
11. **Analisi delle attività poste in essere dal soggetto finanziatore ai fini della valutazione del merito creditizio**
12. **Indicazione presumibili costi della procedura**
13. **Esposizione della proposta del piano di ristrutturazione del debito;**
14. **Il Giudizio sulla completezza dei dati e attendibilità della documentazione depositata a corredo della proposta**
15. **Commento al piano proposto Giudizio sulla fattibilità e valutazione sulla probabile convenienza**
16. **Conclusioni e attestazione**

1. NOTE PRELIMINARI

Il sig. Capoderosa Franco, con il supporto dell'Avv. Vittorio Vercillo, ha depositato, presso l'OCC "Ordine degli Avvocati di Cosenza", domanda (**All. 3**) con la quale ha dichiarato di voler proporre la procedura di Ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi del D.Lgs N.14/2019 (artt 67-73 CCI).

Il Referente dell'OCC, Avv. Ester Bernardo, ha nominato la sottoscritta quale professionista facente funzioni di Gestore dell'OCC, la quale, ricevuta la notifica della nomina, ha accettato l'incarico rendendo la contestuale dichiarazione di indipendenza precisando di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza, della propria neutralità o imparzialità. Tanto perché, la previsione in capo al professionista facente funzioni dell'O.C.C., ai sensi della normativa vigente, di ausilio e di affiancamento del debitore nella predisposizione del piano deve svolgersi in posizione di terzietà al fine di individuare una soluzione che possa essere

soddisfacente anche agli interessi dei creditori. Successivamente, acquisita la documentazione allegata alla domanda della richiedente, la sottoscritta ha incontrato presso il proprio studio, il sig. Capoderosa, al fine di apprendere e quindi reperire tutte le informazioni e gli atti necessari al compimento del proprio incarico.

2. REQUISITI DI AMMISSIBILITA'

Preso atto che la proposta prevede la ristrutturazione dei debiti e che il piano è riservato al consumatore i cui debiti non attengono ad attività imprenditoriale o professionale, non fallibile, che versi in una situazione di sovraindebitamento e non più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e assicurarsi un dignitoso tenore di vita, la sottoscritta: - ha esaminato la domanda presentata e la documentazione allegata alla richiesta di apertura della procedura, quindi i documenti prodotti inerenti i debiti, le motivazioni addotte ovvero le cause che hanno generato il sovraindebitamento; - ha richiesto ed acquisito ulteriori documenti per ricostruire la situazione economica e patrimoniale, sia relativamente al passivo che all'attivo per verificare la veridicità di quanto affermato dal debitore e verificare la sussistenza dei requisiti di ammissibilità alla procedura.

A seguito dell'analisi della documentazione si può ritenere che, nella fattispecie, in esame siano rispettati i presupposti soggettivi e oggettivi di cui artt. 65 e ss del Codice della Crisi di impresa e dell'Insolvenza necessari per accedere alla procedura di Ristrutturazione del debito del consumatore e segnatamente:

- Il sig. Capoderosa Franco ***può essere definito consumatore*** e riveste tale qualità ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. e) del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza essendo *“persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*. Si aggiunge inoltre che il Sig. Capoderosa è iscritto al n. 295 presso la FNOFI, Federazione Provinciale di Cosenza e svolge l'attività di fisioterapista in regime di libera professione presso il proprio studio (immobile in locazione) sito in Rende (Cs) (**all. 4**) ma i debiti dello stesso sono riferibili alla sfera privata e non attengono all'attività professionale.
- ***Versa in uno stato di “sovraindebitamento***, ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. c) del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza intendendosi per tale *“ lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza”*.

Sul punto, a seguito dalle informazioni fornite dal debitore, e da quanto acquisito dalla domanda e dalla relazione allegata, si è proceduto alla verifica dello stato di sovraindebitamento ed accertato che lo stesso ha maturato una esposizione debitoria rilevante che non risulta più sostenibile e che, pertanto, ha reso impossibile onorare le obbligazioni assunte.

Non v'è alcun dubbio, quindi, sul fatto che il richiedente si trovi in un perdurante squilibrio economico tra le obbligazioni assunte ed il proprio patrimonio.

Nella fattispecie in esame non ricorrono condizioni soggettive ostative ai sensi dell'art. 69 C.C.I.I. in quanto il sig. Capoderosa Franco: 1) non è stato esdebitato nei 5 anni precedenti la domanda; 2) non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte; 3) non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode; 4) non è soggetto o assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza. 5) Ha fornito documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale.

Verificata quindi la sussistenza delle condizioni di cui sopra si è proceduto all'analisi della documentazione presentata inizialmente e di quella successivamente integrata e aggiornata, verificandone, altresì, la coerenza oltre che la completezza ed attendibilità.

3.DATI ANAGRAFICI DEL DEBITORE, COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

La tabella che segue riporta i dati anagrafici riassuntivi del debitore istante e del nucleo familiare

	Dati debitore	
Cognome e Nome	CAPODEROSA FRANCO	
C.F	CPDFNC55C07C515T	
Comune di Nascita	Cerisano – CS-	
Data di Nascita	07/03/1955	
Residenza	Rende -CS-	
Situazione occupazionale	Fisioterapista	
Stato civile	Coniugato con [redacted] in regime di separazione dei beni	
Stato civile	Coniugato con [redacted]	

Come si evince dalla tabella riassuntiva allo stato attuale il nucleo familiare dell'istante, così come indicato nel certificato dello stato famiglia, resa agli atti della presente attestazione, è composto dal debitore e dal coniuge [redacted]

4. SPESE NECESSARIE PER IL SOSTENTAMENTO

Al precipuo fine di fornire informazioni complete circa l'entità delle spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare l'istante ha stimato le stesse attraverso l'elencazione di seguito rappresentata per un totale di € 900,00:

Tipologia di Spesa	Importo Mensile
Spese alimentari e vestiario	470,00
Spese mediche e farmaci	80,00
Igiene alla persona	20,00
Utenze varie (Luce/Gas/telefoni/tributi/acqua/ bolli auto, Tari)	330,00
Totale	900,00

La tabella riepilogativa delle spese mensili necessarie per il sostentamento dell'istante e del proprio coniuge descritta nel ricorso introduttivo - non avendo incluso spese voluttuarie di alcun tipo- , appare congrua e veritiera e trova riscontro nella documentazione esibita.

In merito alle spese indicate, al fine di valutarne la congruità, si precisa che l'analisi dei dati ISTAT, riguardanti un nucleo familiare del SUD in un piccolo comune come è Rende (Cs), composto da 2 persone, indica nel 2022 una stima per spesa media mensile per generi alimentari di prima necessità e per spese non alimentari di € 921.49.

Soglia-poverta_2022_Calabria_Piccolo-comune_f

ANNO: 2022
REGIONE: Calabria
TIPOLOGIA: Piccolo comune
18-29: 0
30-59: 0
60-74: 2
75+: 0
0-3: 0
4-10: 0
11-17: 0

Anno	Regione	Tipologia comune	Soglia
2022	Calabria	Piccolo comune	921,49€

Il dato fornito fa, quindi, ritenere congrue le spese indicate dal debitore che può contare solo sul proprio reddito, essendo la moglie come precisato inoccupata.

Anche da questo dato si evince come gli importi indicati dal debitore siano in linea con le sue limitate disponibilità reddituali e monetarie attuali.

5. RICOSTRUZIONE REDDITUALE PATRIMONIALE E FISCALE DEL DEBITORE

Sulla base della documentazione fornita dall'istante, si rileva la situazione reddituale è rappresentata nella tabella che segue

DATI REDDITUALI DEL DEBITORE	
ANNO	REDDITO
2021 redditi 2020	Euro 14.164
2022 redditi 2021	Euro 14.444
2023 redditi 2022	Euro 13.715
Media mensile ultime 3 dichiarazioni	Euro 1.175,00

L'unica fonte di sostentamento del nucleo familiare è costituito dal reddito del sig. Capoderosa . A seguito delle vicende che negli ultimi anni hanno interessato lo stesso, la media mensile delle ultime 3 dichiarazioni (anni 2020-2021-2022) è di € 1.175,00 , salito nel 2023 ad una media di € 1.395,00 di reddito da lavoro autonomo medio (all. 5).

Al predetto importo di reddito disponibile si deve, quindi, sottrarre il reddito necessario per il sostentamento della famiglia che nella proposta di accordo presentato è pari, come precisato ed illustrato nella apposita tabella, ad € 900,00.

Beni mobili

Il debitore è intestatario di Autovettura Nissan, targata GL246JL, anno di immatricolazione 2022, non alienabile perché è necessaria al debitore per recarsi al lavoro e per le esigenze familiari (All. 6)

Beni Immobili di proprietà

Il sig. Capoderosa Franco, in regime di separazione di beni, è proprietario superficario dell'immobile di residenza nel quale abita con il coniuge, sito in Rende (Cs) alla c.da Dattoli via A. Magno n. 328, p.t., identificato in Catasto del medesimo Comune così come segue: fabbricato sl fl. 5 part. 278 sub 4, cat A2 classe 2, nonché fl.9 part 281 sub 24 , cat F/1 e fl 9 p.lla 281 sub 23,(all 7).

Il bene è oggetto della esecuzione pendente presso il Tribunale di Cosenza ed iscritta al nr. 72/22 RGEI, GE dott. Sicilia, in attesa di fissazione di udienza della comparizione delle parti .

La perizia di stima redatta dal CTU arch. Gianfranco La Riccia ha stimato il valore finale dell'immobile in € 92.050,00 (all.8) . Ad ogni modo, stante l'esecuzione in atto,

l'avv. Vercillo ha evidenziato che il possibile valore di realizzo per il ceto creditorio deve necessariamente essere abbattuto per le spese di procedura da collocarsi in prededuzione rispetto al ricavato della ipotetica vendita; tali spese si possono stimare oggi in almeno € 10.000,00 circa (spese liquidazione compenso CTU, compenso delegato, compenso custode, compenso difensore creditore, spese pubblicità vendita ecc.). A ciò si deve aggiungere la circostanza che già alla I asta il bene può essere venduto con la riduzione di $\frac{1}{4}$ sul prezzo base d'asta e, in caso di asta deserta, proseguire l'abbattimento di valore rispetto al prezzo dell'asta precedente. L'istante ha quindi richiesto nella propria domanda, la necessaria sospensione della esecuzione immobiliare pendente.

Sempre l'istante ha depositato relazione di parte secondo la quale l'ing. Francesco D'Ippolito ha stimato il valore del bene di proprietà di Capoderosa in € 74.000,00, tenuto conto del reale valore ad oggi dell'immobile e dei relativi necessari costi di manutenzione (**all 9**).

L'esecutato ha proposto istanza di conversione al G.E. nella predetta procedura espropriativa, in corso di delibazione, versando un deposito cauzionale di € **8.300,00**; il sig. Capoderosa ha però rinunciato alla predetta istanza, chiedendo al Tribunale la restituzione del medesimo deposito, che sarà messo a disposizione dell'intero ceto creditorio.

Il sig. Capoderosa è altresì pieno proprietario per la quota di 250/1000 unitamente al fratello Capoderosa Antonio ed altri, di un magazzino sito nel comune di Castrolibero, cda Rusoli snc, distinto in catasto al fl. 10, p.lla 127, sub 3; tale immobile risulta essere oggetto di promessa di vendita a fronte del pagamento della somma totale di € 14.400,00 corrisposta in n. 72 rate mensili di € 200,00 .

L'istante ha dichiarato che tale somma è messa a completa disposizione della presente procedura .

Beni immobili in locazione .

Il sig. Capoderosa conduce in locazione un bene immobile sito in Rende alla via Kennedy n. 137/d, pal. Lucchetta, per un canone mensile di € 300,00 , nel quale svolge la propria attività di fisioterapista .

Conti correnti, depositi, titoli, assicurazioni .

Il debitore è intestatario di n. 2 conti correnti accesi su Unicredit spa e 1 alla Deutsche Bank (**all. 10, 11,12**).

6-SITUAZIONE DEBITORIA

Al fine di esporre le ragioni che hanno determinato il sovraindebitamento e, quindi, i motivi della incapacità economica del debitore, è necessario illustrarne nel dettaglio la

situazione debitoria .

Sono stati effettuati riscontri della corrispondenza di quanto indicato nell'elenco dei creditori fornito dall'avv. Vercillo in allegato alla domanda di accesso alla procedura di sovraindebitamento ,poi opportunamente integrato a richiesta del sottoscritto gestore, la quale ha effettuato la verifica con le risultanze degli accessi alle banche dati pubbliche, ovvero presso la Centrale Rischi (CRIF) **-all 13-** e CAI (Centrale Allarme Interbancaria **(all 13,1)**; si è altresì proceduto ad acquisire l'estratto aggiornato dei debiti verso ADER **(all 13.2)**.

Il totale dell'esposizione debitoria nel suo complesso ammonta ad € 158.235,51.

Le spese in prededuzione per l'OCC dell'Ordine Avvocati di Cosenza per un totale preventivo approvato di € 8.454,60 (6.930,00 oltre Iva al 22%), di cui somme già corrisposte : I Acconto 15% = € 1.268,19, II Acconto 15% = 1,268,19, III Acconto 10% : € 845,46, con un saldo da inserire nel piano pari al restante 60% pari ad € 5. 072,76.

Elenco creditori :

- Intesa SanPaolo: Mutuo ipotecario n. 8/MA3/0/48004247 concesso a Capoderosa Franco – -
- Deutsche Bank Spa/Mobilize Financial Services, contratto 40178872280 concesso in data 29/11/22,
- Iorio Arnaldo , PER D.I. N. 1087/21 Trib. Cosenza
- RCI BANQUE ,

Analizzando l'esposizione debitoria dell'istante, come rappresentata nell'istanza di nomina dell'OCC, si registrano le seguenti posizioni debitorie rivenienti dalla precisazione dei crediti ricevuti dal Gestore su richiesta formalizzata ai creditori , sintetizzate nella tabella che segue:

Creditore		Debito	Natura credito
INTESA SAN PAOLO		65.483,45	Credito privilegiato
IORIO ARNALDO		43.252,24	CHIROGRAFARIO
DEUTSCHE BANK		6.800,88	CHIROGRAFARIO
RCI BANQUE		42.698,94	CHIROGRAFARIO
OCC	2023	5.072,76	Prededuzione

La voce più rappresentativa della situazione debitoria dell'istante è senz'altro quella relativa al mutuo ipotecario contratto per l'acquisto dell'immobile di proprietà.

Il debitore ha, quindi, compiutamente fornito le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla situazione debitoria, patrimoniale e finanziaria, producendo, peraltro, le risultanze della CRIF ed ogni altro documento richiesto dall'OCC.

7. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO, RAGIONI DELL'INCAPACITÀ DI ADEMPIERE ALLE OBBLIGAZIONI ASSUNTE

La sottoscritta ha proceduto all'esame della documentazione depositata dal Sig. Franco Capoderosa a corredo dell'istanza e di tutte le informazioni e gli atti acquisiti nell'audizione e successivamente ricevute ad integrazione da parte dell'avv. Vercillo.

Quanto esaminato ha permesso di circoscrivere cause ed eventi dell'indebitamento dell'istante.

Per come rappresentato nell'istanza, nella relazione e nel corso dell'audizione le cause dell'indebitamento, incolpevole, sono dovute a circostanze personali ed economiche che hanno coinvolto l'intero nucleo familiare.

Nell'anno 2004 il sig. Capoderosa contraeva il mutuo ipotecario con l'istituto bancario per fare fronte all'acquisto ed alla ristrutturazione dell'immobile di residenza .

[REDACTED]

In particolare si evidenzia che l'attività svolta dal sig. Capoderosa è la fisioterapia ovvero quella branca della medicina il cui scopo è quello di prevenzione e riabilitare il paziente da varie patologie (sistema neurologico, muscolare e scheletrico ed altri) , intervenendo sul corpo dei pazienti .

E' evidente immaginare l'impatto che il lungo periodo COVID ha avuto in particolare nei confronti di tali attività . Per un lungo periodo non è stato proprio possibile svolgere l'attività di fisioterapista a contatto diretto e ravvicinato tra operatore e paziente a causa delle restrizioni imposte dall'autorità pubblica .

A ciò si deve aggiungere la grave circostanza [REDACTED]

[REDACTED]

mesi (all 14-15-16) .

In tale lungo periodo egli non solo non ha avuto i frutti del proprio lavoro ma ha anche avuto la necessità di utilizzare i risparmi accantonati nel tempo per far fronte alle esigenze quotidiane della famiglia (egli stesso e la moglie), compresa l'alienazione di due veicoli a lui intestati (v. all 17-18-19)

8. MERITEVOLEZZA

Secondo quanto previsto dalla norma vigente e successive modifiche oltre i requisiti soggettivi previsti, ovvero che il debitore versi in uno stato di sovraindebitamento, intendendosi per tale “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere regolarmente ai propri debiti assunti” prevede anche la meritevolezza o quanto meno la non immeritevolezza del debitore, situazione che viene declinata nel duplice senso ovvero, in una prima accezione che il debitore non abbia fatto ricorso nei primi 5 anni ai procedimenti previsti dalla legge oltre al fatto di non avere compiuto atti in frode ai creditori, che le obbligazioni assunte siano state contratte per scopi estranei ad attività imprenditoriale eventualmente svolta nonché la natura non colposa del sovraindebitamento e la diligenza nella valutazione della propria capacità nell’adempiere le obbligazioni assunte.

Tale requisito è richiesto al fine di evitare che il debitore possa assumere comportamenti opportunistici indebitandosi e facendo poi ricorso allo strumento della composizione della crisi come forma di liberazione per le obbligazioni assunte.

Per valutare l'esistenza del requisito della meritevolezza, ovvero la diligenza nella valutazione della propria capacità nell'adempiere le obbligazioni assunte e di conseguenza la natura non colposa del sovraindebitamento, la sottoscritta ha esaminato la documentazione allegata all'istanza ed ha richiesto copia delle dichiarazioni dei redditi.

Esaminando la fattispecie in esame, si ritiene che possa sussistere il requisito della meritevolezza.

Dalla documentazione emerge:

- che l'istante ha contratto debiti gravanti solo sul proprio reddito in un periodo in cui riteneva di poter far fronte alle obbligazioni assunte; che al momento in cui ha contratto il mutuo la situazione economica del nucleo familiare era tale da poter garantire la restituzione senza problemi delle rate previste;
- che, successivamente, e come già evidenziato, tutto precipitava nel periodo della pandemia da COVID 19, sia per l'oggettiva chiusura forzata di tutte le attività sia

per [REDACTED] che insieme hanno inciso pesantemente sul bilancio familiare che oggi può contare solo sul limitato reddito derivante dalla ripresa dell'attività di fisioterapista svolta dallo stesso, il quale [REDACTED]

[REDACTED].
In sintesi, può essere affermato, in ossequio al nuovo codice della crisi, che il debitore non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Più in particolare, ed in riepilogo, le cause di sovraindebitamento, dovute quindi al periodo di pandemia e alla sopravvenuta crisi contingente, risiedono nella impossibilità dello svolgimento della propria unica attività lavorativa, da un lato oggettiva – causa pandemia – e dall'altro soggettiva , [REDACTED].

Tale situazione incolpevole ha determinato l'accumularsi delle mensilità in sofferenza sul mutuo ipotecario contratto e l'aumento dei debiti a cascata sul nucleo familiare e sul reddito del medesimo.

9. SOLVIBILITA' DEL DEBITORE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

Ad ulteriore dimostrazione del requisito di meritevolezza l'esame della documentazione reddituale fornita dall'istante ha consentito di accertare l'assenza di atti di disposizione patrimoniale posti in essere dal debitore o di ulteriori redditi percepiti, tali da renderlo ulteriormente meritevole dei vantaggi derivanti dal buon esito della procedura.

Per quanto riguarda, infatti, la sua solvibilità debitoria negli ultimi cinque anni, nonché la diligenza nell'adempire le proprie obbligazioni, dalla documentazione raccolta mediante l'accesso alle banche dati del Registro Protesti dell'Archivio Ufficiale delle CCIAA e della Centrale Rischi della Banca d'Italia risulta che l'istante non ha protesti a carico (all.) né pendenze con Agenzia delle Entrate . Dalle verifiche effettuate è emerso che ha regolarmente presentato le denunce dei redditi e che, allo stato attuale, non sussistono azioni esecutive nei confronti suoi confronti oltre all'esecuzione immobiliare RGE 73/22 Tribunale di Cosenza sopra citata. Dai Certificati dei carichi pendenti e casellario giudiziale rilasciati e consegnati all'OCC, a seguito di espressa richiesta, non risulta alcun procedimento in essere .

10. INDICAZIONE DELLA EVENTUALE ESISTENZA DI PROCEDURE O ATTI DEL DEBITORE IMPUGNATI DAI CREDITORI

La scrivente Gestore fa rilevare che:

- nessun atto di disposizione nella sfera patrimoniale del debitore è stato posto in essere né vi sono atti impugnati dai creditori;
- l'istante non ha mai agito in frode ai creditori;
- In danno del debitore, presso il Tribunale di Cosenza, pende una procedura esecutiva immobiliare n. 73/2022 sull'immobile abitato dallo stesso e dal coniuge .

11. ANALISI DELLE ATTIVITA' POSTE IN ESSERE DAL SOGGETTO FINANZIATORE AI FINI DELLA VALUTAZIONE DEL MERITO CREDITIZIO

Per valutazione del merito creditizio si intende il risultato di un processo di indagine della capacità economica e finanziaria del richiedente credito, messa in atto dalle banche o dalle finanziarie al fine di valutare una richiesta di credito.

Per completare, infine, la valutazione in ordine al requisito della meritevolezza, si è verificato anche il comportamento del creditore analizzando la diligenza e la correttezza del medesimo nella concessione del credito attraverso **la c.d. Valutazione del merito creditizio** di cui all'art 9, comma 3-bis.2, della *Legge 3/2012 da ultimo modificato dall'art 4 ter* della L. n. 176 del 18 dicembre 2020, di conversione del d.l. 137 del 2020 secondo cui *l'organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore con deduzione dell'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile (...).*

A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159...".

Tale verifica assume un'importanza strategica ai fini delle attività successive al deposito del piano anche e soprattutto alla luce delle previsioni di cui al successivo art. 12 bis comma 3 bis nella parte in cui recita testualmente che "*... Il creditore che*

ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore..."

Orbene, alla luce delle citate previsioni, il soggetto finanziatore è tenuto ad effettuare una approfondita valutazione della posizione del soggetto richiedente il credito attraverso l'analisi del merito creditizio anche e soprattutto attraverso la valutazione dello storico dei finanziamenti concessi, del reddito disponibile, del possesso di beni mobili e immobili, della situazione lavorativa, nonché di tutte le informazioni necessarie ed utili a comprendere il potenziale ritorno, in termini di liquidità, del finanziamento concesso.

Nella fattispecie in esame si evidenzia che il mutuo ipotecario concesso al debitore Capoderosa Franco è pari ad € 160.000,00 .

Tale comportamento, comunque rispondente alla prassi bancaria, non può definirsi colpevole, poiché all'epoca della concessione del mutuo (anno 2004) i redditi del Capoderosa erano oltremodo sufficienti al pagamento della rata del mutuo stesso .
Ciò dicasi anche per i successivi prestiti concessi (Deutsche Bank , RCI) .

12. IL GIUDIZIO SULLA COMPLETEZZA DEI DATI E ATTENDIBILITA' DELLA DOCUMENTAZIONE DEPOSITATA A CORREDO DELLA PROPOSTA.

Al fine di fornire un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dall'istante, si è proceduto ad esaminare i documenti esibiti e ad esporre le attività poste in essere dalla sottoscritta per verificare l'attendibilità delle informazioni ottenute. .

La documentazione a corredo dell'istanza depositata dal debitore, a seguito di richiesta da parte del sottoscritto gestore, è stata integrata ed aggiornata per rendere attendibile e completo l'intero incartamento.

Il reperimento della documentazione integrativa indispensabile alla redazione della presente relazione e l'attesa delle risposte da parte degli uffici hanno reso necessarie le tempistiche del deposito de quo.

Ad ogni modo, considerato che le verifiche condotte hanno confermato in gran

parte le informazioni fornite dal debitore, si può ritenere la documentazione prodotta completa ed attendibile.

13. ESPOSIZIONE DELLA PROPOSTA DI PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Il debitore ha proposto un piano che verrà illustrato qui di seguito e sul quale saranno espone le dovute valutazioni in ordine alla convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria ed alla fattibilità dello stesso.

Il sig. Capoderosa mette a disposizione la somma totale che incasserà dalla vendita della quota di comproprietà del magazzino: € 200,00 per 72 mesi . Totale € 14.400. L'esecutato ha proposto istanza di conversione al G.E. nella predetta procedura espropriativa, in corso di delibazione, versando un deposito cauzionale di € **8.300,00**; il sig. Capoderosa ha però rinunciato alla predetta istanza, chiedendo al Tribunale la restituzione del medesimo deposito, che sarà messo a disposizione dell'intero ceto creditorio.

Pertanto, il debitore propone il pagamento, al lordo delle spese di procedura, di complessivi € 83.103,18 in n. 120 rate, con una rata mensile di € 692,526 comprensiva degli € 200,00 rivenienti dalla suddetta vendita .

La proposta prevede:

“Il pagamento- entro 10 (dieci) anni, pari a n. 120 rate, di tutti i creditori privilegiati e chirografari con diverse percentuali di soddisfo:

- A) Debito ipotecario IntesaSanpaolo così come proposto dall'istante: € 65.483,45
- B) Debito chirografario Deutsche Bank : € 919,98
- C) Debito chirografario RCI : € 5.776,07
- D) Debito chirografario Arnaldo Iorio : € 5.850,92

E così per un totale di **A+B+C+D, pari a euro 78.030.424.**

Ad essi si aggiunge il saldo OCC in prededuzione, per la somma di € 5.072,76 (pari al restante 60% sulla maggior somma di € 6.930,00 oltre IVA: 8.454,60, di cui risultano già pagate le rate di € 1.268,19, € 1.268,19, € 845,46), il tutto per un totale di **€ 83.103,18.**

Pertanto, la proposta del Piano di Ristrutturazione del debito, ammonta complessivamente ad **€ 83.103,18** come da esposizione analitica delle rate (**all. -**

foglio exell) .

Sulla scorta di tale situazione debitoria, viene proposto il seguente Piano di ristrutturazione del debito:

Rata ad € 692,526 per N° 120 rate mensili, da pagarsi a far data dal 5 del mese successivo alla omologazione del piano indicato e fino all'integrale pagamento di tutte le rate.

Esse, ripartite per ciascun debitore, vengono distribuite secondo la tabella analitica suddetta ed allegata.

I pagamenti saranno eseguiti a mezzo bonifico- entro e non oltre il giorno 5 di ciascun mese di durata del piano - sulle coordinate bancarie comunicate dai singoli creditori.

Il debitore, posto che la *ratio legis* del piano è quella di riportare in sostanziale equilibrio il rapporto tra le obbligazioni contratte e la disponibilità economica, ha proposto una ristrutturazione del debito che prevede il pagamento rateizzato dei debiti falcidiati, in un arco temporale di **dieci anni** (120 mesi) ed ha specificato il criterio con il quale è stata operata la falcidia ed il perché della durata.

Nel criterio proposto per la falcidia e per argomentare la convenienza del piano, e soprattutto per la banca – unico creditore ipotecario - , il debitore ha tenuto conto delle percentuali di ribasso nella vendita all'asta del bene e dei costi della procedura esecutiva.

Quanto al pagamento dilazionato in 10 anni, lo stesso trova giustificazione nel fatto che il mutuo ipotecario ha durata e ratio diverse: ciò comporta una dilazione in molti anni e non può avere la stessa durata di altre esposizioni debitorie relative a finanziarie o cartelle esattoriali ovvero altri tipi di tributi, tra l'altro in linea con la prassi bancaria in merito al piano di rientro dei mutui.

14. GIUDIZIO SULLA CONVENIENZA DEL PIANO RISPETTO ALL'ALTERNATIVA LIQUIDATORIA

Per ultimo il legislatore chiede un giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Premessa la volontaria liquidazione di uno degli immobili di proprietà del sig.

Capoderosa (magazzino in Castrolibero) con messa a disposizione del ricavato in favore del ceto creditorio, appare necessario analizzare il profilo di una eventuale ipotesi liquidatoria del restante bene immobile di proprietà del ricorrente – abitazione di residenza di tipo economico, sito in quartiere periferico, privo di servizi, che necessita di interventi di manutenzione straordinaria - al fine di individuare le motivazioni che potrebbero spingere verso l'una o l'altra ipotesi, sempre nello spirito di tutelare il ceto creditorio.

Nella fattispecie in esame, il piano appare più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria: tanto, sia per il rischio connesso all'esecuzione immobiliare già in essere che, attese le caratteristiche del bene come sopra elencate, rendono poco appetibile l'alienazione con forte abbattimento del valore del bene pignorato a causa del susseguirsi di aste deserte, sia per i limitati guadagni mensili dovuti alla molto precaria salute del ricorrente .

15.GIUDIZIO SULLA FATTIBILITA' E SOSTENIBILITA' DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

La proposta presentata, a parere dello scrivente, tenuto conto, per come ampiamente illustrato nella relazione dell'assenza di cause ostative, può essere, in linea di massima, e fatta salva la possibilità di integrazione e/o presentazione di ulteriori documenti ove il Giudice dovesse ritenerlo opportuno, **valutata favorevolmente**. Sulla base della documentazione ricevuta e delle informazioni assunte si ritiene che la proposta di ristrutturazione del debito, come da Piano predisposto, pur con l'*alea* che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fundamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Orbene, sulla scorta di tutto quanto esposto, la proposta presentata appare

FATTIBILE E SOSTENIBILE

e, pertanto, lo scrivente in qualità di gestore incaricato dall'OCC dell'Ordine degli avvocati di Cosenza dichiara che, stante l'impossibilità attuale del Sig. Capoderosa Franco di adempiere diligentemente ai propri debiti, l'ipotesi di soddisfare i creditori con il piano illustrato possa essere percorribile.

CONCLUSIONI E ATTESTAZIONE

Per tutto quanto esposto e rappresentato nella qualità di gestore nominato dall'OCC esaminati i documenti messi a disposizione del debitore nonché quelli

ulteriormente acquisiti, la situazione reddituale e patrimoniale del debitore, lo stato dei debiti, il Piano di Ristrutturazione proposto dal debitore, si attesta la veridicità dei dati esposti e, come precisato, la fattibilità del Piano nei termini esposti nella presente relazione .

Cosenza 25/07/2024

.Il Gestore della Crisi

MARIA
AGOVINO

Firmato digitalmente
da MARIA AGOVINO
Data: 2024.09.19
11:01:01 +02'00'